



Votazione cantonale del 28 febbraio 2016



Apertura dei negozi

Legge sull'apertura dei negozi
del 23 marzo 2015





Apertura dei negozi

Oggetto della votazione

Il 23 marzo 2015 il Gran Consiglio ha adottato la legge sull'apertura dei negozi, contro la quale è stata promossa una domanda di referendum, che ha raccolto 9'594 firme valide ed è pertanto riuscita. Spetta ora al popolo esprimersi se accettare o rifiutare l'adozione della nuova legge.


Il nuovo ordinamento ha lo scopo di regolamentare in modo chiaro e semplice gli orari di apertura dei negozi nel ramo della vendita al dettaglio, allineandosi, almeno parzialmente, con la maggioranza degli altri Cantoni.

In particolare la legge prevede orari di chiusura fino alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì (salvo il giovedì con chiusura immutata alle ore 21.00) e alle ore 18.30 il sabato.


L'apertura tra le ore 10.00 e le ore 18.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata. L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di tre domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento competente.



La legge prevede poi una norma, introdotta dal Parlamento, la cui portata giuridica è messa in discussione, che ne fa dipendere l'entrata in vigore dalla conclusione di un contratto collettivo di lavoro decretato di obbligatorietà generale.



In definitiva la nuova legge si prefigge di migliorare le condizioni quadro in cui i commercianti sono chiamati a operare e non costituisce un cambiamento radicale di sistema.



Perché votare **sì**

Le argomentazioni di Governo e Parlamento

Quadro legislativo più chiaro

La nuova legge, nel rispetto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti coinvolte (consumatori, lavoratori e commercianti), rende più chiaro il quadro legale, consolidando le prassi attualmente in uso e diminuendo la necessità di far capo alle decisioni di deroga. Ciò comporta un rafforzamento della sicurezza del diritto e del principio della parità di trattamento.

Diminuzione degli oneri amministrativi

Il nuovo ordinamento, che prevede il consolidamento delle deroghe, garantisce una semplificazione delle procedure, ciò che comporta un'importante diminuzione degli oneri amministrativi, sia per lo Stato che per le aziende.

Adeguamento alle mutate esigenze della società e migliore competitività per il settore

Rispetto agli anni in cui è stata varata la legislazione attualmente in vigore (1968–1970), le esigenze e le abitudini dei consumatori sono radicalmente cambiate.

A comprova di questa evoluzione vi sono le innumerevoli richieste di eccezioni e deroghe agli orari normali di chiusura. La nuova legge rappresenta pertanto un tassello importante per adeguare le aperture dei negozi alle mutate richieste della società, prevedendo un moderato prolungamento degli orari di apertura dei negozi con un allineamento, almeno parziale, con gli altri Cantoni, e la stabilizzazione della situazione attuale.

Uniformità su tutto il territorio cantonale

La nuova normativa permette una regolamentazione più uniforme su tutto il territorio, anche dal profilo temporale e stagionale. Il sistema attualmente in vigore prevede infatti orari differenziati, in funzione della tipologia di negozio e di criteri quali l'ubicazione sulle zone di confine, il periodo turistico o i mesi estivi.


Parallelismo con la legge federale sul lavoro


La legge federale sul lavoro e le regolamentazioni sugli orari di apertura dei negozi presentano delle importanti connessioni: l'apertura dei negozi è in linea di principio possibile solo laddove i principi posti a tutela dei lavoratori siano rispettati. In questo senso la nuova legge offre una regolamentazione chiara e più coerente con la legislazione federale sul lavoro.

Dialogo tra le parti sociali

La nuova legge istituisce la commissione consultiva, composta da rappresentanti delle associazioni economiche e sindacali. Scopo della commissione è di preavvisare le richieste di deroga e suggerire i settori da sottoporre a controlli dell'ispettorato del lavoro.

*Per queste ragioni, si raccomanda di votare **SI** alla legge sull'apertura dei negozi.*





Perché votare **NO**

Le argomentazioni del comitato promotore del referendum

Molto di più di mezz'ora

La legge non si limita a estendere gli orari di apertura dei negozi fino alle ore 19.00 in settimana e alle ore 18.30 il sabato. La legge apre anche la strada a indiscriminate aperture notturne e festive degli shop annessi alle stazioni di benzina situate lungo una trentina di arterie stradali, cioè praticamente in tutto il Cantone.

Un progetto politico più ampio

La legge è parte integrante di un progetto politico teso a liberalizzare totalmente il lavoro notturno e domenicale nel settore della vendita e, in prospettiva, in molti altri ambiti professionali, nel segno di una società che lavora e produce 24 ore su 24.

Danno alle lavoratrici e ai lavoratori

Oltre a non creare posti di lavoro supplementari, come l'esperienza insegna, l'estensione degli orari peggiorerebbe ulteriormente la qualità di vita di una categoria di lavoratrici e lavoratori già molto sotto pressione e scarsamente tutelata dal punto di vista contrattuale. Lavorare mezz'ora in più significherebbe aumentare ancora la flessibilità e indebolire ulteriormente il diritto alla vita familiare e sociale, rendere sempre più inconciliabili gli orari di lavoro con quelli degli asili nido o di visita negli ospedali, così come non rendere più possibile l'utilizzo dei mezzi pubblici per rientrare a casa la sera. Questi peggioramenti fissati nella legge non sono merce di scambio per un contratto collettivo!

Un danno per i piccoli commercianti


Solo i grandi centri commerciali trarrebbero profitto. I piccoli commercianti farebbero fatica a reggere la loro concorrenza, che già oggi rappresenta un problema, come dimostra il fatto che la maggior parte di loro rimane chiusa durante le aperture dei negozi del giovedì sera. Cifre alla mano, per molti piccoli negozi la conseguenza sarebbe la chiusura: i dipendenti si ritroverebbero senza lavoro e i clienti impoveriti

nella libertà di scegliere prodotti tipici e artigianali, diversi da quelli venduti dai grandi magazzini.

Per i consumatori va bene così

Gli attuali orari di apertura dei negozi (dalle ore 6.00 alle ore 18.30 6 giorni su 7, ad eccezione del sabato nel periodo invernale fino alle ore 17.00) sono più che sufficienti a soddisfare i bisogni dei consumatori ticinesi. Il fenomeno del turismo degli acquisti oltre frontiera, conosciuto anche in altri Cantoni, come ad esempio Basilea e Zurigo, con un regime di orari più liberale di quello ticinese, è alimentato soprattutto dalla concorrenzialità dei prezzi e dalla qualità dei prodotti venduti in Italia. Esso può essere contrastato solo attraverso un rafforzamento del potere d'acquisto dei residenti, ma non con un prolungamento degli orari di apertura dei negozi.

*Per queste ragioni, s'invita a votare **NO**
alla legge sull'apertura dei negozi.*



Testo sottoposto alla votazione



Legge sull'apertura dei negozi

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 23 marzo 2011 n. 6480 del Consiglio di Stato,
- visti il rapporto 20 maggio 2014/24 febbraio 2015 n. 6480 R1 e il rapporto aggiuntivo 24 febbraio 2015 n. 6480 R1A della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Capitolo primo - Disposizioni generali

Articolo 1

- ¹La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita (in seguito: negozi).
- ²La legge ha lo scopo di tutelare la quiete serale, notturna e festiva.

Articolo 2

- ¹È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci che si trovano all'interno dei locali di un'impresa di genere diverso o di un appartamento.
- ²Le esposizioni e le aste in cui gli articoli in vendita possono essere ordinati o acquistati sono assimilate ai negozi. Sono escluse le esposizioni a carattere culturale o artigianale, le vendite a scopo di beneficenza e manifestazioni analoghe.

Articolo 3

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge.

Articolo 4

- ¹Per l'applicazione della legge il Dipartimento si avvale, quale organo consultivo, di una commissione del ramo della vendita.
- ²In particolare, la Commissione consultiva preavvisa le deroghe di competenza del Dipartimento e suggerisce all'organismo competente (Ufficio dell'ispettorato del lavoro) gli indirizzi per i controlli periodici.
- ³La Commissione è composta da rappresentanti dei datori di lavoro e da rappresentanti dei sindacati del settore della vendita.
- ⁴I membri sono designati dalle rispettive associazioni.
- ⁵Per l'espletamento delle sue attività la Commissione consultiva si dota di un proprio segretariato.

Articolo 5

In caso di contestazione sul regime applicabile a un negozio, a causa del genere diverso degli articoli venduti, il Dipartimento decide sentito il preavviso della Commissione consultiva, tenuto conto del genere di commercio esercitato in misura preponderante dal negozio e con riferimento al carattere predominante delle vendite.

Articolo 6

Le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati del settore della vendita e i negozi sono tenuti in ogni tempo a fornire al Dipartimento tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della legge.

Campo
di applicazione
e scopo

Definizione

Autorità
competente

Commissione
consultiva

Regime
applicabile

Obbligo
d'informare

Controllo	<p>Articolo 7</p> <p>¹Su segnalazione della Commissione consultiva o d'ufficio, il Dipartimento può procedere ai controlli dei negozi sull'osservanza delle disposizioni della legge.</p> <p>²L'organismo di controllo trasmette i risultati delle verifiche alla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone.</p>
------------------	--

Capitolo secondo - Orari di apertura dei negozi nei giorni feriali

Orario di apertura	<p>Articolo 8</p> <p>Dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30.</p>
Apertura serale	<p>Articolo 9</p> <p>I negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 21.00 di ogni giovedì o di un altro giorno della settimana - deciso dal Dipartimento a inizio anno ed escluso il sabato - se il giovedì è festivo.</p>
Deroghe di legge	<p>Articolo 10</p> <p>¹In deroga agli art. 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici; b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq; c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante; d) negozi situati nei camping; e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq; f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica; g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq; h) negozi annessi alle stazioni di servizio i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq; i) gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari. <p>²Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.</p> <p>³Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo l'orario di chiusura di cui all'art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale.</p>
Deroghe dipartimentali	<p>Articolo 11</p> <p>¹Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe agli art. 8 e 9 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.</p> <p>²Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 10 cpv. 3, a negozi specializzati delle località turistiche.</p>

Capitolo terzo - Domeniche e giorni festivi

Principio	<p>Articolo 12</p> <p>I negozi rimangono chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali definiti dalla legislazione cantonale.</p>
Deroghe di legge a) In generale	<p>Articolo 13</p> <p>¹L'apertura tra le ore 10.00 e le ore 18.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica</p>

(escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata.

²L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di tre domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento.

Articolo 14

b) Altre deroghe

¹In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:

- a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;
- b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;
- c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
- d) negozi situati nei camping;
- e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;
- f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;
- g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- i) gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

²In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00:

- a) panetterie, pasticcerie, confetterie e gelaterie;
- b) negozi di piante e fiori;
- c) gallerie d'arte e atelier che vendono opere d'arte;

³Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.

⁴Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo le ore 18.00.

Articolo 15

Deroghe dipartimentali a) In generale

¹Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe all'art. 12 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

²Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 14 cpv. 4, a negozi specializzati delle località turistiche.

Articolo 16

b) Per ragioni economiche

¹Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi delle categorie elencate al cpv. 2, situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l'attrattività economica dell'apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00.

²Possono beneficiare di questa deroga i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione.

³Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d'affari, comprensiva della cifra d'affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00.

Capitolo quarto - Sanzioni e rimedi giuridici

Articolo 17	
Sanzioni penali	<p>¹Chi contravviene alle disposizioni della presente legge è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-.</p> <p>²La multa è pronunciata dal Dipartimento, secondo le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.</p>
Articolo 18	
Sanzioni amministrative	<p>Indipendentemente dalle sanzioni penali previste all'art. 17, il Dipartimento può, d'ufficio o su segnalazione, sospendere fino a 12 mesi, o in casi gravi revocare l'autorizzazione di deroga ad ogni negozio in cui sono state violate le disposizioni della legge.</p>
Articolo 19	
Ricorsi	<p>¹Contro la decisione di multa del Dipartimento è dato ricorso alla Pretura penale entro 15 giorni dall'intimazione.</p> <p>²Contro le decisioni amministrative del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.</p> <p>³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.</p>

Capitolo quinto - Disposizioni finali

Articolo 20	
Tasse	<p>Per le decisioni in materia di deroghe alla durata di apertura dei negozi viene prelevata una tassa che può variare da un minimo di fr. 100.- a un massimo di fr. 1'000.-.</p>
Articolo 21	
Norma transitoria	<p>I negozi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge praticano orari di apertura più estesi di quelli consentiti in base alla stessa, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento.</p>
Articolo 22	
Norma abrogativa	<p>La legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è abrogata.</p>
Articolo 23	
Entrata in vigore	<p>¹La presente legge entrerà in vigore soltanto dopo che nel settore della vendita assoggettato alla legge stessa sarà entrato in vigore un contratto collettivo di lavoro (CCL) decretato di obbligatorietà generale da parte del Consiglio di Stato. L'Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato di attivarsi per favorire la stipulazione del CCL.</p> <p>²Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e realizzati i presupposti di cui al cpv. 1, il Consiglio di Stato ordinerà la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, fissandone la data d'entrata in vigore.</p>

Bellinzona, 23 marzo 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SI** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto dell'oggetto sottoposto a votazione.

Giorni e orari di voto

La votazione cantonale ha luogo **domenica 28 febbraio 2016 e nei giorni stabiliti dal Municipio.**

Voto per corrispondenza

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

L'elettore può inviare la busta di trasmissione

- per il tramite del servizio postale (con affrancatura Posta A);
- per il **Comune di Lugano** l'affrancatura Posta A è indicata sulla carta di legittimazione di voto (l'elettore non deve affrancarla);
- imbucandola nella bucalettere posta dinanzi alla Cancelleria comunale (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Modalità di voto

L'elettore che intende votare per corrispondenza **deve usare la stessa busta** di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato.

Attenzione a non cestinare la busta!

- seguire attentamente le istruzioni riportate **sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto**;
- compilare la scheda di proprio pugno;
- introdurre la scheda votata nell'apposita busta con la dicitura "Busta ufficiale voto per corrispondenza" (**Attenzione: verificare di aver inserito la scheda votata nella busta corretta!**);
- compilare la carta di legittimazione di voto e **firmarla** di proprio pugno in originale, **senza tagliarla**;
- inserire nella medesima busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con la scheda votata e immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale **nel senso indicato dalle frecce.**

Avvertenza: prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (**Cancelleria comunale**) sia **ben visibile** nella finestra della busta di trasmissione. Le buste per il voto per corrispondenza devono giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 28 febbraio 2016.**

Voto al seggio elettorale

L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto, quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria comunale, al numero verde 0800 00 15 00 oppure consultare il sito www.ti.ch/diritti-politici.